

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 472}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VALENSISE, PAZZAGLIA, FRANCHI, BOLLATI, di NARDO,
MANCO, SPONZIELLO, TRANTINO**

Presentata il 28 settembre 1976

Integrazione dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, concernente le modalità di applicazione degli aumenti dei diritti di cancelleria presso gli uffici giudiziari

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, dispone che all'onere annuo derivante dall'aumento di 2.250 unità del ruolo del personale della carriera di concetto istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 1972, n. 319, si provveda mediante l'introito conseguibile dall'aumento, nella misura di lire 200, dei diritti di cancelleria di cui alla legge 17 febbraio 1958, n. 39, e successive modificazioni.

La norma ha prodotto gravi incertezze di interpretazione che non sono state eliminate dalla circolare ministeriale del 4 giugno 1976, con la quale gli uffici dipendenti sono stati invitati ad aumentare i diritti di cancelleria in ragione di lire 200, siano essi fissi o gradualmente.

La tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958 n. 59 contiene un elenco di 14 voci di « diritti di cancelleria » a ciascuna delle quali corrisponde un determinato importo da pagare. Se l'aggiunta di lire 200 all'importo originariamente figurante nella tabella è operazione semplice e di nessuna difficoltà per tutte le voci dalla n. 1 alla n. 12 della tabella, l'operazione si compli-

ca in relazione alle voci nn. 13 e 14 della tabella stessa, concernenti il diritto di copia e di certificazione di conformità ed il diritto di urgenza.

Essendo il diritto di copia commisurato al numero delle pagine dell'atto, alcune cancellerie di uffici giudiziari interpretano la norma concernente l'aumento di lire 200 in maniera estremamente rigorosa, con risultati intollerabili. Per esemplificare, basta pensare che per una copia autentica urgente di un atto di 10 pagine si spendevano lire 1.980: oggi la stessa copia viene a costare lire 8.580; la copia urgente uso studio di un processo penale di 20 pagine, che prima costava lire 3.000, oggi viene a costare ben lire 27.000. Le cose non cambiano in caso di copie fotostatiche. La fotocopia autentica di un atto urgente di 10 pagine prima costava lire 1.680, oggi costa lire 7.080, più la spesa per le fotocopie: la copia di un processo penale di 20 pagine fotocopiate, uso studio urgente, prima costava lire 2.280, oggi lire 26.280!

Si tratta di costi onerosissimi frutto di una interpretazione inaccettabile della nor-

ma. A parte il fatto che non ancora sono stati assunti i nuovi segretari al cui onere si provvede con gli aumenti in oggetto, è indispensabile chiarire che l'aumento di lire 200 deve essere calcolato su ciascuna delle 14 voci della tabella allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, nel senso che la voce n. 13 deve essere considerata come un unico diritto, indipendente dalle singole sottovoci occorrenti per il calcolo, e, per quanto riguarda la voce 14 (diritto di urgenza), la dizione « il doppio dei diritti secondo il precedente n. 13 » deve essere intesa nel senso che, per le richieste urgenti, il diritto di cui al n. 13, già dovuto per la richiesta non urgente, è raddoppiato, contrariamente all'interpretazione di taluni uffici nel senso che il di-

ritto di urgenza è costituito da un importo — autonomo — pari al doppio di quanto dovuto secondo la voce n. 13, interpretazione che sostanzialmente, porta a triplicare gli importi anziché raddoppiarli.

È di tutta evidenza il gravissimo danno che hanno subito e subiscono i cittadini e la classe forense dalla descritta rigorosa e, a nostro avviso, non giustificata interpretazione della norma. I già onerosi costi della giustizia vengono astronomicamente aumentati creando ulteriori difficoltà a carico della domanda di servizi giudiziari che dovrebbero essere quanto mai contenuti nella loro onerosità. Si impone, pertanto, una norma interpretativa della quale si auspica la più sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, viene aggiunto il seguente comma: « l'aumento si applica su ciascuna delle 14 voci della tabella allegata alla legge suddetta considerando la voce n. 13 come un unico diritto, indipendentemente dalle singole sottovoci; il diritto di urgenza di cui alla voce n. 14 è costituito da importo pari a quello che sarebbe dovuto per la richiesta non urgente ».